

OGGETTO: Adeguamento posizione organizzativa, ai sensi degli articoli 129 e 130 del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali per l'area non dirigenziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 18 del 06/06/2016 avente per oggetto "Approvazione progetto di riorganizzazione intercomunale tra i Comuni di Ossana, Pellizzano Peio e Vermiglio per la gestione associata delle funzioni comunali fondamentali di cui all'art. 9 bis della L.P. 13 novembre 2014 n. 12 e della relativa convenzione quadro." con la quale si procedeva ad approvare il progetto di riorganizzazione intercomunale tra i comuni di Ossana, Pellizzano Peio e Vermiglio per la gestione associata delle funzioni comunali fondamentali di cui all'art. 9 bis della L.P. 13 novembre 2014 n. 12 e la relativa convenzione quadro con scadenza 31/12/2026.

Premesso inoltre che con deliberazione n. 24 del 19/07/2016 avente per oggetto "Progetto di gestione associata. Approvazione convenzioni attuative relative al servizio di segreteria ed ufficio tecnico." con la quale tra l'altro si procedeva all'approvazione degli schemi della convenzione attuativa e del progetto di gestione associata relativa alla funzione Ufficio Tecnico Area edilizia privata e edilizia pubblica.

Premesso che con verbale di deliberazione dd. 28/02/2017 della Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole" sono state individuate l'ammontare delle indennità di posizione organizzativa da attribuire ai vari Responsabili in base all'effettiva data di attribuzione dell'incarico:

- P.O. Funzione Ufficio Tributi Euro 8.000,00 annui;
- P.O. Funzione Ufficio Finanziario Euro 10.800,00 annui;
- P.O. Funzione Ufficio Attività Economiche Euro 8.000,00 annui;
- P.O. Responsabile Area Edilizia Pubblica Euro 10.800,00 annui;
- P.O. Responsabile Area Edilizia Privata Euro 8.800,00 annui.

Vista inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 di data 21 marzo 2017, con la quale veniva preso atto tra l'altro di quanto disposto nei verbali n. 1, n. 2 e n. 3 di data 28 febbraio 2017 della Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 dd. 12.04.2017 con la quale vengono approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2017 nonché gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.

Atteso che in allegato alla deliberazione anzi citata veniva individuato quale responsabile gestionale dell'ufficio tecnico il Signor Delpero Luca.

Preso atto che al Sig. Delpero Luca era stata attribuita dal Comune di Ossana la posizione organizzativa e che in qualità di responsabile Area Edilizia Privata della gestione associata dell'Area Edilizia Privata la stessa è stata confermata, come sopra indicato, attribuendo per il 2017 la somma di €. 8.800,00 a fronte della somma di €. 8.000,00 già percepita;

Visto che il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2002-2005 dell'area delle categorie del comparto autonomie locali, sottoscritto in data 20.10.2003, disciplinale posizioni di lavoro organizzative all'articolo 129 "Posizioni organizzative per il personale dei Comuni e loro Consorzi, Comprensorie IPAB" e all'articolo 130 "Retribuzione di posizione del personale dei Comuni e loro Consorzi, Comprensorie IPAB";

Rilevato che la posizione organizzativa che si va ora ad adeguare in capo al Sig. Delpero Luca trova il proprio fondamento nell'art. 129 punto 1 lettera c) del CCPL 2002-2005 del personale del comparto autonomie locali che testualmente recita: "Le amministrazioni possono istituire, in rapporto alle loro specifiche esigenze, particolari posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: omissis.. c) lo svolgimento di attività legate alla gestione associata di servizi fra più Enti, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza."

Considerato opportuno, di confermare, adeguandone l'importo per il 2017, la posizione organizzativa ai sensi degli articoli 129 e 130 del vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali per l'area non dirigenziale, corrispondente al posto in organico di responsabile della gestione associata ufficio Tecnico Area Edilizia Privata, in quanto tale posizione richiede lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa complessa, caratterizzata da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e caratterizzata in oltre da elevata autonomia ed esperienza. Il grado di autonomia gestionale e la complessità del ruolo ricoperto sono senz'altro rilevabili dall'analisi degli atti devoluti alla responsabilità dell'ufficio attività edilizia privata che negli ultimi anni sono stati oggetto di numerosi provvedimenti che comportano o hanno comportato un notevole apporto da parte del funzionario, sempre aggiornato e preparato a gestire le novità.

Concordato che, nell'organizzazione del Comune di Ossana, erano state a suo tempo istituite le posizioni organizzative in capo ai responsabili dell'ufficio finanziario e dell'ufficio Tecnico Edilizia pubblica e privata in capo quest'ultima al Sig. Delpero Luca, e che la posizione organizzativa che si va ora ad adeguare nel segno della continuità con la situazione delle P.O. in essere trova inoltre il proprio fondamento nell'istituzione ex novo della gestione associata dell'Ufficio tecnico area edilizia privata che coinvolge i quattro comuni di Peio, Pellizzano, Ossana e Vermiglio.

Considerato che l'articolo 36 "Funzioni dirigenziali e direttive" del T.U. delle LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma T.A.A. (D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L) prevede che, negli enti privi di figure dirigenziali, possono essere attribuite ad dipendenti di qualifica non inferiore alla sesta relativa alle funzioni gestionali e di direzione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa la responsabilità di risultato dell'attività svolta dalla struttura alla quale sono preposti;

Visto il regolamento organico del personale dipendente da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 21 di data 28.07.2017, che definisce la pianta organica del personale dipendente del comune di Ossana;

Visto che l'accordo di settore dell'area non dirigenziale del Comparto Autonomi locali su indennità e produttività dei Comuni e loro forme associative, Comprensori, Comunità, Unioni dei Comuni, sottoscritto in data 08.02.2011, indica il valore massimo della retribuzione di posizione e definisce la scheda di valutazione delle posizioni organizzative in applicazione del sistema permanente di valutazione previsto dall'Accordo medesimo;

Rilevato che la posizione organizzativa implica il coinvolgimento del funzionario nel perseguire gli obiettivi contenuti nel piano di programmazione, a partire dal bilancio di previsione annuale e pluriennale all'adozione degli atti di indirizzo. Pertanto, la posizione organizzativa, che postula un elevato grado di specializzazione e di autonomia organizzativa, determina una sostanziale responsabilizzazione del dipendente, che diviene a tutti gli effetti l'attore del programma politico

amministrativo. Per contro, l'indennità per aree direttive costituisce un avocar retributiva assolutamente legata dall'assunzione di responsabilità organizzative e dal raggiungimento degli obiettivi, essendo connessa al livello di direzione di un ufficio o di un servizio. In altre parole, la posizione organizzativa, che, pur ancora a parametro oggettivi, deve essere valutata sul singolo, rappresenta l'elemento salariale incentrato sul risultato e sugli obiettivi e finalizzato a premiare la capacità operativa e la responsabilità organizzativa, laddove l'indennità per aree direttive si limita a remunerare il mero fatto di essere capo di un ufficio o di un servizio, essendo strutturata soltanto sul profilo oggettivo dell'incarico di preposizione. Appare evidente che diverse sono le due istituti (indennità per aree direttive e posizione organizzativa) non solo per il contenuto, ma, soprattutto, per le finalità: tutto questo assume un rilievo sostanziale, determinando forti riflessi sulla struttura operativa e sull'azione amministrativa;

Fatti propri gli elementi giustificativi per l'individuazione delle posizioni di lavoro alle quali poter attribuire una posizione organizzativa, così come contenute negli accordi sindacali e in particolare quelle appartenenti alla categoria Clivello e evoluto e al livello base, le distinte competenze e attribuzioni nonché l'impegno richiesto e le responsabilità in carico ai diversi servizi/uffici, anche in base all'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 129 del già citato CCPL 2005-2005 dd. 20/10/2003, l'incarico viene conferito con atto scritto e motivato per un periodo massimo di cinque anni;

Valutato, con riferimento all'impegno richiesto e alle responsabilità connesse alla posizione organizzativa suddetta, di fissare l'ammontare della retribuzione di posizione annua in Euro

8.800,00.= annui lordi, nel rispetto del limite fissato dall'Accordo di settore citato, e la correlata retribuzione di risultato pari al 120% della retribuzione di posizione, nel rispetto del limite previsto dal contratto collettivo di lavoro, che verrà corrisposto annualmente in un'unica soluzione a seguito della valutazione dei risultati raggiunti;

Ritenuto altresì necessario definire, con l'approvazione di apposita scheda di valutazione, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di valutazione, come da allegato parte integrante al presente provvedimento;

Atteso che tale incarico di posizione organizzativa era stata attribuita fino alla fine della attuale legislatura - e comunque potrà essere rinnovato previa verifica, come potrà essere revocato dall'Amministrazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, per l'eliminazione del servizio, per modifiche organizzative della gestione associata di qualsiasi natura, che richiedano la ridefinizione globale dell'assetto organizzativo dello stesso, per assenze superiori a tre mesi continuativi, esclusa l'assenza per congedo di paternità/maternità e per infortuni.

Vista la consistente giurisprudenza contabile riguardo all'attribuzione di indennità di Posizioni Organizzative a favore di dipendenti a tempo indeterminato, (cfr. Sentenza Corte dei Conti Sezione Regionale Lombarde n. 670/2011/PAR, 28/2012/PARe299/2012/PARe) che sancisce, stante l'obbligo dell'invarianza della spesa del personale, una serie di eccezioni tra queste l'attribuzione di posizione organizzativa purché vengano attribuite al beneficiario ulteriori nuove competenze e funzioni quali "funzioni diverse".

Considerato che il funzionario Sig. Delpero Luca ha condiviso con l'Amministrazione dei comuni della Gestione associata e con i Segretari Comunali, al fine di poter venire attribuita l'indennità di P.O., l'assegnazione dal 2017 di nuove e ulteriori funzioni in rispetto a quelle già in carico che vengono sommate specificamente e che troveranno poi ulteriori e più specifiche applicazioni nel "Atto di indirizzo":

1. assunzione delle funzioni di ufficio Tecnico Area edilizia privata comuni di Vermiglio, Peio, Pellizzano considerate in termini di responsabilità e mole di lavoro superiori rispetto alla perdita delle funzioni relative all'Area edilizia pubblica relative al solo Comune di Ossana.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Preso atto che la spesa trova imputazione, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., al capitolo 310/01 del bilancio 2017 che presenta adeguata disponibilità.

Dato atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Verificato che alla Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell’uno o dell’altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 29 dd. 12.04.2017, con cui è stato adottato l’atto programmatico di indirizzo per l’anno 2017, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Considerato che l’atto di indirizzo sopra richiamato attribuisce alla Giunta comunale la competenza in materia di affidamenti di incarichi di progettazione.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Segretario comunale, in assenza del Responsabile del Servizio;

entrambi espressi ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR n. 3/L e s.m. e i..

Vista l’attestazione di copertura finanziaria resa dal Segretario comunale, in assenza del Responsabile del Servizio Responsabile, espressa ai sensi dell’articolo 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..

Visto lo Statuto Comunale .

Visto il Regolamento di Contabilità .

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di adeguare, per quanto esposto in premessa per l’anno 2017 (01/01/2017 – 31/12/2017) la posizione organizzativa al Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Area Edilizia Privata - Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” al dipendente Delpero Luca secondo quanto stabilito con delibera n. 3 di data 28 febbraio 2017 della Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” e di stabilire in Euro 8.800,00 annui la relativa indennità, erogata su 13 mensilità.

2. Diliquidare nel mese di novembre 2017 l’importo di Euro 615,38 per conguaglio indennità di P.O. per il periodo dal 01/01/2017 al 31/10/2017 per differenza tra la misura mensile liquidata di Euro 615,38 e la misura mensile spettante di Euro 676,92.

3. Di dare atto che sulla base del nuovo principio contabile della competenza economica potenziata, essendo l’obbligazione giuridicamente perfezionata nell’anno 2017, si provvede all’impegno di spesa complessivo di Euro 8.800,00 relativi all’indennità che verrà erogata in 13 mensilità nell’anno 2017 al capitolo 310/01 del bilancio di previsione 2017-2019.

4. Di stabilire la correlata retribuzione di risultato per posizione organizzativa nella percentuale del 20% dell’indennità di cui al punto 1. pari ad Euro 1.760,00, che verrà corrisposta in un’unica soluzione nell’anno 2018, a seguito valutazione annuale che verrà effettuata sulla base dell’allegata scheda valutativa fatte salve eventuali successive disposizioni che potranno essere introdotte da successivi Accordi di Settore integrativi.

5. Di evidenziare che sulla base del nuovo principio contabile della competenza economica potenziata, l’obbligazione di cui al punto 4 è giuridicamente perfezionata nell’anno 2017, finanziata con FPV 2017 ed imputata sul bilancio pluriennale 2017-2019 anno 2018 per l’importo di Euro 1.760,00.= al capitolo 2663/0, impegnando la relativa spesa.

6. Di dare atto che la retribuzione di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal C.C.P.L. compreso il compenso per il lavoro straordinario.

7. Di informare le organizzazioni sindacali del presente provvedimento.

8. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

9. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- b) ricorso al Giudice del Lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell’articolo 63 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell’articolo 409 c.p.c. E’ data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione, ai sensi dell’articolo 410 e seguenti del c.p.c.